

D. D. G. N. __ 937 __

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana


ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n.1444;**VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;**VISTO** il foglio n. 3956 del 15/07/2010 , e successiva nota integrativa n. 5423 del 14.10.2010, quest'ultima in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 62885 del 11.10.10, con cui il Comune di Savoca, ha trasmesso , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 71/78, gli atti relativi la modifica ed integrazione al Regolamento Edilizio del vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n. 105 del 16/05/1977;**VISTA** la successiva nota di chiarimenti prot. n. 5856 del 09/11/2010, registrata al protocollo di questo Assessorato al n.69218 del 10/11/2010, con la quale il Comune ,facendo seguito alla citata nota 5423/10, ha precisato che intende modificare la TAV.4 tipologie, nonché la tavola relazione allegato1 del programma di Fabbricazione, approvato con D.A. n.105 del 16.05.1977 e non il regolamento edilizio comunale, oggetto della delibera di Consiglio Comunale n.20 del 21/05/2010 che risulta errato, mentre il corpo della stessa delibera propone invece di modificare il programma di fabbricazione vigente;**VISTA** la deliberazione consiliare n.20 del 21/05/2010, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante al Programma di Fabbricazione relativamente a distanze stradali e destinazione d'uso in zona agricola;**VISTI** gli atti relativi alla variante al programma di fabbricazione trasmessi trasmessi;**VISTO** il Parere n.10 del 26/11/2010, reso dall'Unità Operativa 3.1/DRU del Servizio 3/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... omissis....

RILEVATO che:*Il Comune di Savoca risulta dotato di un P.di F., approvato con D.A. n°105 del 16.05.1977.**Con atto consiliare n.20 del 21/05/10, il suddetto Comune, ha deliberato in generale di modificare il vigente Programma di fabbricazione e la variante introdotta riguarda le distanze stradali e destinazione d'uso in zona "E" agricola. , in particolare :**1) Nella TAV.4 TIPOLOGIA nella quale vengono elencate nello specifico le norme e i parametri per l'edificazione in zona "E" agricola :**DESTINAZIONE D'USO**Aggiungere il seguente comma: sono vietate le attività non elencate**DISTANZE: modificare l'ultimo comma (dalle strade v.d.m. 01.4.68) con:**a) Metri lineari 10,00 per le strade carrozzabili definite di tipo "F" dal codice della strada;**b) Metri lineari 3,00 per le strade non carrozzabili "mulattiere";**2) TAV. ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA: modificare**-il punto 6 lett.b):destinazioni d'uso, aggiungendo: b1 sono vietate le attività non elencate;**-ultimo comma lett.d):distanze:**sostituire le parole " secondo le prescrizioni del D.M. 1/4/68 " con le parole:*



- **Metri lineari 10,00 per le strade carrozzabili definite di tipo "F" dal codice della strada;**
- **Metri lineari 3,00 per le strade non carrozzabili "mulattiere";**

Tuttavia, la modifica alla destinazione d'uso di cui alla suddetta TAV.4 Tipologia, con l'aggiunta del comma: sono vietate le attività non elencate, non si riscontra nello stesso elaborato.

- Da quanto emerge nella proposta di deliberazione allegata alla delibera di adozione, il Comune con detta variante ha inteso: " adeguare il proprio strumento urbanistico (Programma di fabbricazione) alla vigente normativa in materia di distanze stradali in zona "E" agricola nonché modificare ed integrare con una norma di interpretazione autentica la disciplina urbanistica inerente le attività d'uso consentite nelle medesime zone "E" Agricole".:

-La modifica della tabella dei tipi edilizi relativa alla riduzione delle distanze sopra citate, scaturisce dal recepimento del vigente regolamento del codice della strada di cui al D.P.R. n.495 del 16/12/92 che prevede la distanza minima dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo;

-che detta distanza legale minima, per le strade di tipo "F" è di 20 metri, ridotta a 10 mt. dal D.P.R.n.147 dell 26/04/1993;

-che il vigente programma di fabbricazione prevede, per le zone agricole "E", la distanza minima da rispettare nell'attività edilizia pari a 20mt, conforme al D.M. del 2/01/1968;

-che in tali zone agricole "E", al fine di consentire l'edificabilità risulta opportuno uniformarsi al dettato normativo;

-che in prossimità di sentieri(mulattiere), ormai in disuso e comunque non trattandosi di strade rotabili, si possono stabilire distanze minime dalle edificazioni, inferiori a quelle previste dalla normativa vigente;

-che l'atto deliberativo è stato oggetto di pubblicazione a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni ed opposizioni, secondo quanto attestato dal Segretario Generale nello stesso atto ;

Per tutto quanto sopra precede , questa U.O.3.1 del Servizio 3

è del parere

che la modifica ed integrazione al programma di fabbricazione, oggetto della variante adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Savoca , con l'atto deliberativo n. 20 del 21/05/2010, ai sensi dell'art.5 della L.R. n°71/78, sia meritevole di approvazione, nei termini proposti dall'amministrazione, con la suddetta delibera.>>

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n.10 del 26/11/2010, reso dall'U.O.3.1/DRU ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 21 aprile 1995, n.40;


RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n.71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.10 del 26/11/10, reso dall'Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/DRU è approvata la modifica ed integrazione del vigente Programma di Fabbricazione relativa a distanze stradali e Destinazione d'uso in zona "E"agricola, adottata dal Comune di Savoca con deliberazione consiliare n.20 del 21/05/10.

ART.2 - Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato.

1. Parere n.10 del 26/11/2010 reso dall'U.O.3.1/D.R.U.



Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 21/05/10 avente per oggetto: " *Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio comunale del vigente programma di fabbricazione relativamente a: "Distanze stradali" e "Destinazione d'uso in zona "E" Agricola".*

ART.3 - Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al Comune di Savoca, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella Segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'Albo Pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

ART.4 - Il Comune di Savoca resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti sarà pubblicato, ai sensi dell'art.10 della L. 1150/42, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li, 29 NOV. 2010



IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(Dott. Sergio Gelardi)